

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.2

Data 29/01/2025

OGGETTO: **PIAO 2025-2027. Sottosezione 3.3- Piano triennale dei fabbisogni di personale. Parere del Revisore.**

Il giorno 29/01/2025, la Dott.ssa Elena Zanini, Revisore del Comune di Albaredo D'Adige (VR), al fine di esprimere il proprio parere ha esaminato il PIAO 2025-2027 del Comune di Albaredo d'Adige, relativamente alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" che sarà oggetto di prossima approvazione da parte della Giunta Comunale nei termini di legge."

Il Revisore,

Visti:

➤ l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

➤ l'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni volte in via prioritaria alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, e al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

➤ l'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 quale limite di spesa da non superare;

➤ l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedendo che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste ne rispondono in via disciplinare;

➤ l'art. 3 del D.L. 90/2014 in materia di capacità assunzionali;



➤ le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;

rilevato inoltre che:

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 così dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato";*
- con D.M. del 17 Marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 27.04.2020, attuativo dell'art. 33, c. 2 citato, sono state definite le fasce demografiche, i relativi valori soglia, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006), nonché i valori cui devono convergere i comuni con una spesa di personale eccedenti limiti;
- in data 8 giugno 2020 è stata rilasciata una circolare attuativa del D.M. citato, che ha fornito utili indicazioni per la prima applicazione della nuova normativa;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 prevede che le pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore.

PRESO ATTO

- che, preliminarmente, l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo quanto previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la spesa, derivante dalla programmazione oggetto della delibera in oggetto, rientra nei limiti di spesa per il personale per gli anni 2025-2027 e della spesa connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e rispetta gli attuali vincoli di finanzia pubblica in materia di pareggio di bilancio, nonché i limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale.
- che l'ente relativamente ai vincoli introdotti dal D.M. 17/03/2020, evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 21,57%, si colloca pertanto al di sotto del valore soglia per classe demografica (26,9%), così come stabilito dall'art. 4 comma 1 del Decreto Ministeriale e che pertanto risulta possibile incrementare la spesa di personale per il 2025, ridotta dell'ulteriore vincolo del limite del valore medio di

spesa, di complessivi massimo euro 177.374,41, come da Calcolo Spazi Assunzionali riportato nel Piao allegato A) alla delibera in oggetto;

▪ che l'ente, relativamente alle forme di lavoro flessibile, nonostante non ne prevede l'utilizzo, è comunque compatibile con il rispetto dell'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come indicato nel Piao sottosezione 3.3 oggetto del presente parere.

VISTO

che l'atto di aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

che permangono gli equilibri di bilancio pluriennali;

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tenuto conto che sulla deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del PIAO dovranno essere necessariamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei settori;

Per tutto quanto sopra esposto e per quanto di competenza, a seguito dell'istruttoria svolta, il Revisore

ESPRIME

parere *FAVOREVOLE* sulla sottosezione 3.3 " Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2025-2027 del Comune di Albaredo d'Adige.

San Bonifacio (VR), 29/01/2025

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Elena Zanini

